

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 034/CGF

(2014/2015)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 263/CGF– RIUNIONE DELL’11 APRILE 2014**

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO TORINO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD - MARATONA” PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N. 2 BIS C.G.S., INFLITTA SEGUITO GARA TORINO/NAPOLI DEL 17.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 149 del 18.3.2014)

I rappresentanti della Procura Federale presenti presso l’impianto sportivo ove si svolgeva l’incontro Torino/Napoli del 17.3.2014, segnalavano nel proprio referto, che nel corso della gara i tifosi del Torino – che occupavano il settore della Curva Nord (Maratona) intonavano dei cori “...*LAVALI, LAVALI, LAVALI COL FUOCO, OOOH VESUVIO LAVALI COL FUOCO...*” ripetuti in due diverse occasioni più volte di seguito..

Nel referto i verbalizzanti specificavano che detti cori erano di particolare intensità ed erano distintamente da loro percepiti, pur trovandosi i medesimi in diverse posizioni del recinto di gioco.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 149 in data 18.3.2014) infliggeva la sanzione dell’obbligo della disputa di una gara senza spettatori nel settore dello stadio della curva nord, sospendendo la sanzione con l’avviso che la sospensione sarebbe stata revocata ove prima del trascorrere di un anno fossero state commesse nuove violazioni della medesima natura in aggiunta a quella inflitta per la nuova eventuale violazione.

Riteneva il Giudice Sportivo che la condotta segnalata dai rappresentanti della Procura Federale integrasse gli estremi previsti dall’art. 11, nn. 1 e 3, C.G.S. essendo evidente il comportamento discriminatorio per motivi di razza nonché la dimensione e la percettibilità delle condotte.

Ha proposto reclamo la Società Torino affidato a svariati motivi.

Evidenziava la Società che i cori potevano avere, al più, portata offensiva ma sicuramente non discriminatoria essendo riferibili non alla popolazione partenopea bensì alla sua tifoseria essendo un augurio di morte più volte intonato da sostenitori di molte altre squadre.

Subordinatamente evidenziava che i cori non erano stati intonati da tutti i tifosi del Torino presenti in curva Maratona ma – come del resto refertato dai rappresentanti della Procura – da circa il 50% dei tifosi occupanti la curva medesima, di tanto che i cori non potevano essere distintamente percepiti da tutto lo stadio in quanto erano presenti circa 22.000 spettatori il cui brusio e vociare avrebbe sicuramente coperto il coro di cui è questione.

A sostegno del ricorso veniva sottolineato che, pur essendo pronta la Società ad effettuare i comunicati fonici, il rappresentante dell’Ordine Pubblico non aveva ritenuto necessario far effettuare il messaggio teso a dissuadere i tifosi dal perpetrare i cori, ciò in quanto, appunto, l’intonazione del coro non era stata particolarmente rilevante e percepibile.

Al riguardo, veniva prodotto un DVD della gara, e veniva chiesta l’acquisizione degli atti del responsabile dell’Ordine Pubblico.

L'impugnazione appare essere infondata.

Osserva questa Corte come le frasi riportate nel referto della Procura Federale abbiano sicura natura insultante e discriminatoria oltre che nei confronti della tifoseria partenopea, di tutti gli abitanti la città di Napoli.

La portata, l'intensità, nonché la dimensione dei cori non sono minimamente scalfite dalle asserzioni della reclamante in quanto la sicura provenienza dal settore di Curva Nord Maratona occupato dai tifosi del Torino e la piena percezione che ben 3 (tre) verbalizzanti hanno attestato, non lascia alcun dubbio sulla connotazione dei cori in questione.

Superflua appare ogni ulteriore attività istruttoria e la visione del DVD audiovisivo, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione e percezione dei rappresentanti federali che hanno puntualmente ricostruito gli stessi così come in quel momento percepiti.

Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Superflua appare, altresì, l'attività istruttoria volta a chiedere informazioni alla locale DIGOS in quanto nulla impedisce che il rappresentante dell'Ordine pubblico fosse impegnato o volgesse la propria attenzione, negli istanti in cui i cori venivano effettuati, ad altri delicati aspetti connessi alla manifestazione sportiva, così da essergli sfuggiti gli accadimenti.

Si ribadisce, al riguardo, come il contenuto del referto, sottoscritto da tutti e tre i collaboratori della Procura, per altro posizionati in diversi punti del recinto di gioco non lascia adito a dubbio alcuno essendo altresì uno di questi posizionato proprio nelle immediate vicinanze (lato esterno della panchina) della Curva Nord occupata dai tifosi del Torino.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Torino F.C. di Torino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2.RICORSO REGGINA CALCIO S.p.A.AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 E GIORNI 15 AL SIG. FOTI PASQUALE;**
- **AMMENDA DI € 18.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AISENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER LE AZIONI ED I COMPORTAMENTI DISCIPLINARMENTE RILEVANTI POSTI IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 19 COMMA 2, PUNTO A) C.G.S.; DELL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 4069/14 PF13-14 SP/BLP DEL 5.2.2014)–(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 31.3.2014)

Con decisione del 31 marzo 2014, Com. Uff. n. 65, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al sig. Foti Pasquale la sanzione dell'inibizione per mesi 2 e giorni 15 per “violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e dell'art. 19 comma 2 punto a) C.G.S., per aver contravvenuto ai provvedimenti di inibizione inflitti come da Com. Uff. n. 264/CGF dell'8 maggio 2013 e Com. Uff. n. 77/CDN del 19 marzo 2013, compiendo attività rilevante per l'ordinamento sportivo, consistita nell'aver personalmente condotto trattative di ordine tecnico-economico con gli allenatori Gianluca Atzori e Stefano Vecchi e di aver raggiunto con quest'ultimo un accordo tradotto nel contratto di prestazione sportiva depositato in data 1 luglio 2013 negli uffici della L.N.P. di serie B”, nonché “della violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S. e dell'art. 20, comma 1, C.G.S., quale concorrente necessario nell'attività dei sigg.ri Gianluca Atzori e Stefano VecchiI (per avere concorso nella violazione dei medesimi sigg.ri Gianluca Atzori e Stefano Vecchi al precetto di cui all'art.10, comma 1, C.G.S.), “ed alla Società Reggina Calcio S.p.A. la multa di € 18.000,00 per “violazione dell'art 4, comma 1, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio Presidente “.

Avverso tale decisione presentavano reclamo sia il Foti che la società Reggina Calcio S.p.A.

Le doglianze difensive, con ampia e diffusa motivazione, si appuntavano sostanzialmente sulla necessità di distinguere, tra le funzioni dirigenziali in capo al Presidente della società, quelle strettamente collegate all'attività sportiva, colpite dal provvedimento di inibizione e, di conseguenza, vietate, dalle altre, di natura prevalentemente amministrativa e non rilevanti per

l'ordinamento sportivo, conseguenti alla titolarità della rappresentanza giuridica della società, per certi aspetti addirittura doverose, da ritenere non colpite dalla sanzione irrogata. Tra queste ultime rientrerebbe la scelta del tecnico della squadra il cui contratto risulta firmato da altro dirigente.

Le richieste defensionali, confermate all'odierna udienza, si concretizzavano nella revoca della decisione della C.D.N. o, in via subordinata, nella riduzione delle sanzioni inflitte.

La Commissione ritiene che il ricorso possa trovare solo parziale accoglimento.

Non appare, infatti, condivisibile la tesi secondo la quale la scelta di un allenatore sia irrilevante per l'ordinamento sportivo in generale, e per l'associazione calcistica cui la società Reggina Calcio S.p.A. appartiene in particolare, per la perfino ovvia considerazione che l'allenatore è a sua volta un tesserato, ed anche per l'importante influenza dell'attività del tecnico sulla conduzione e sui risultati sportivi della squadra. Quanto alla circostanza che il contratto in questione sia stato poi firmato da altro dirigente della società, si tratta di un aspetto soltanto formale al quale non può essere attribuito valore dirimente, di fronte all'accertato, e non contestato, impegno del presidente inibito nel contattare di persona i sopraindicati tecnici per discutere con loro ogni aspetto dell'eventuale successivo rapporto di lavoro. Naturalmente non si intende mettere in discussione la facoltà del titolare della società di operare delle scelte importanti, come è stato detto anche quella del magazziniere, ma solo chiarire che l'inibizione non può essere considerata assolutamente priva di effetti, poiché in tal caso non se ne coglierebbe la portata afflittiva, tra gli effetti essendoci certamente quello di astenersi, appunto per un obbligo di lealtà verso l'organizzazione sportiva di cui si è parte, dal comportarsi come se non fosse stata già inflitta una sanzione per precedenti comportamenti non consentiti.

Appare, invece, possibile operare una riduzione delle misure sanzionatorie inflitte, così da commisurarle più adeguatamente alla portata dell'evento, quantificandole in mesi due per il Presidente della Società Reggina Calcio S.p.A. Foti Pasquale, ed in € 15.000,00 per la stessa società.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria:

- riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Foti Pasquale a mesi 2;
- riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società Reggina Calcio S.p.A. a € 15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

3.RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/CARPI DEL 22.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 67 del 23.3.2014)

La società Novara Calcio S.p.A. ha proposto rituale reclamo avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del giorno 23.3.2013 con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto alla società la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 a seguito della gara Novara/Carpi del 22.3.2014, con la seguente motivazione: *“per avere i suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, attinto con alcuni sputi un calciatore avversario intento ad effettuare il riscaldamento; entità della sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le Forze dell'ordine ai fini preventivi e di vigilanza”*.

Nei motivi del proprio reclamo, trasmessi in data 4.4.2014, la società Novara ha rilevato come l'episodio segnalato dall'assistente arbitrale nel proprio rapporto, sanzionato dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata, in verità riguarderebbe un isolato spettatore che avrebbe indirizzato un solo sputo verso il terreno di giuoco senza tuttavia colpire nessuno. Tale individuo sarebbe quindi stato raggiunto da rappresentanti delle Forze dell'ordine, opportunamente allertati da uno steward, che avrebbero quindi verificato lo spontaneo ravvedimento del medesimo. Il

provvedimento impugnato, a dire della ricorrente, avrebbe poi erroneamente ricondotto l'episodio in questione nell'ipotesi prevista e sanzionata dall'art. 14 C.G.S. mentre esso andrebbe più correttamente inquadrato nell'ambito dell'art. 12, comma 3, C.G.S. (*manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza*), con la conseguenza che sarebbero applicabili al caso di specie gli esimenti e le attenuanti stabilite dall'art. 13 C.G.S.; pertanto, in applicazione di tale ultima norma, poiché nel caso concreto ricorrerebbero congiuntamente almeno tre delle attenuanti previste (art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S. riconosciute dal Giudice Sportivo e le ulteriori ipotesi previste dalle lettere c) ed e), la responsabilità della società rimarrebbe esclusa. Peraltro, a dire della reclamante, l'adozione da parte della società degli strumenti di prevenzione e l'immediato intervento di propri incaricati, costituirebbero circostanze in grado di condurre comunque all'annullamento della sanzione ai sensi dell'art. 14, comma 5, C.G.S.; norma che prevede che, anche in presenza di una sola delle circostanze di cui alle lett. a) e b) dell'art. 13, comma 1 C.G.S., il Giudice possa escludere l'applicazione della sanzione o attenuarla. In via subordinata, la reclamante ha chiesto comunque la riduzione della sanzione dal momento che l'episodio, che non sarebbe stato correttamente percepito dall'assistente arbitrale anche a causa del suo posizionamento sul campo di giuoco, sarebbe stato di particolare tenuità, avendo riguardato il gesto isolato di un unico spettatore sistemato sulla gradinata distante diversi metri rispetto al terreno di giuoco.

Il reclamo è parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di seguito illustrati.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso, sebbene non abbia introdotto elementi in grado di escludere la responsabilità della società per i fatti puntualmente individuati negli atti ufficiali di gara (rapporto dell'assistente arbitrale) - i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35.2.1, C.G.S. anche per i comportamenti dei sostenitori - tuttavia possa essere accolto nella parte in cui è volto ad ottenere la riduzione della sanzione irrogata. Infatti, tenendo conto della effettiva natura e della gravità dei fatti commessi, come pure della sussistenza nel caso concreto, ai fini dell'attenuazione della responsabilità della società reclamante, delle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., la sanzione, a giudizio della Corte, deve essere rideterminata rispetto alla misura stabilita dal primo giudice. La valutazione, infatti, nel caso concreto, dell'adozione preventiva da parte della società di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi (art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S.), come pure dell'attività di cooperazione con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili (art. 13, comma 1, lett. b) C.G.S.), consente, fermo restando il principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione, di giungere ad una rideterminazione della stessa nella minore misura di € 5,000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante a € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 3 settembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete